

REGOLAMENTO VISITATORI MANIFESTAZIONE "SENTIERI TOLKIENIANI 2018"

NORME GENERALI

I signori visitatori sono pregati di mantenere un comportamento rispettoso; ciò implica il divieto di:

GETTARE A TERRA RIFIUTI DI VARIO GENERE;

Il degrado ambientale generato dall'abbandono di rifiuti è un fatto di immediata percezione e riguarda ogni tipologia di rifiuto (domestico e speciale). Le cause della crescente massa di rifiuti abbandonati sono molteplici.

Sotto l'aspetto normativo è sancito il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, e parimenti nelle acque superficiali e sotterranee. La violazione di tale divieto comporta una sanzione penale, se l'abbandono è riconducibile ad un'attività di impresa o ad un ente, mentre se si tratta di rifiuti di natura domestica per i privati la sanzione è amministrativa. In ogni caso, il responsabile dell'abbandono è tenuto a rimuovere e ad avviare a recupero o smaltimento i rifiuti, assicurando il ripristino dello stato dei luoghi.

Il legislatore ha poi previsto uno specifico divieto di abbandono relativo ai rifiuti di piccolissime dimensioni ed ai prodotti da fumo, indicando le relative sanzioni.

L'articolo 232 ter D.Lgs. n. 152/06 dispone il divieto espresso di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. In particolare, poi, l'art. 232 bis D.Lgs. n. 152/06 vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

- TENERE COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER SE E PER GLI ALTRI;
- RECARSI ALL'INTERNO DI AREE NON ACCESSIBILI AL PUBBLICO;
- ACCEDERE ALLA MANIFESTAZIONE SENZA REGOLARE BIGLIETTO DI INGRESSO;
- PORTARE CANI SENZA OTTEMPERARE ALL'ORDINANZA DEL 13 LUGLIO 2016, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE;



Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

- 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- 2. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottino le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonchè sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 3. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- 4. I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali **possono** organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino»,
- 5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale
- 6. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.
 - INGRESSO AI MINORI DI ANNI 14 NON ACCOMPAGNATI DA UN MAGGIORENNE;

Dispositivo dell'art. 591 Codice penale

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre



a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore , dal figlio, o dal coniuge, ovvero dall'<u>adottante</u> o dall'<u>adottato</u>.

Note:

- (1) La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato.
- (2) Per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità, mentre per gli altri soggetti la capacità deve essere accertata e provata.
- (3) La custodia è un dovere di sorveglianza che si riferisce ad un complesso di cautele e prestazioni di cui necessita una persona che non riesce a provvedere a sé stessa.
- (4) Si tratta di un delitto aggravato dall'evento, in quanto il risultato più grave non deve essere voluto dall'agente cui è addebitato sulla base della pura causalità.
 - ingresso con veicoli a motore e non;
 - porto di armi;

Il porto di ARMI BIANCHE <u>realizzate a fine ornamentali</u> e, cioè <u>prive di punta acuminata e filo</u> <u>tagliente</u> (riproduzioni di armi bianche), sarà consentito nell'ambito della manifestazione, purché si tratti di esibizione finalizzata al solo uso scenico, in quanto facente parte del costume indossato, tale quindi da escludere ogni impiego lesivo.

Le riproduzioni di ARMI DA SPARO e ARMI GIOCATTOLO devono <u>obbligatoriamente riportare il</u> <u>TAPPO ROSSO</u>. La canna dell'arma, cioè, deve essere colorata di rosso per almeno 3 centimetri e, qualora la canna non sia sporgente, la verniciatura deve interessare la parte anteriore dell'arma per un pari tratto.

Infine, ci sono le prescrizioni per ARMI DA TIRO (arco) e BALESTRE che possono essere portati, ma senza frecce e dardi.

L'Associazione Culturale Sentieri Tolkieniani si riserva la possibilità di <u>allontanare dalla</u> <u>manifestazione</u> le persone che abbiano violato <u>uno o più articoli</u> del presente regolamento. In casi estremi o di resistenza, L'Associazione Culturale Sentieri Tolkieniani <u>si riserva il diritto di</u> contattare le forze dell'ordine.